

PS11521 - PARKOS-CREDIT CARD SURCHARGE

Provvedimento n. 28168

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2019;

SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie"* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Parkos BV (d'ora in avanti anche Parkos), società con sede nei Paesi Bassi, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

La società, attraverso il sito <http://www.parkos.it>, svolge attività di confronto e prenotazione dei parcheggi vicino agli aeroporti e, alla luce dell'ultima documentazione contabile disponibile, relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, presenta un fatturato di 2.096.408 euro, con utile di esercizio. In particolare, da tale documentazione emerge, per l'anno 2018, un utile di euro 7.676.624.

La parte, tuttavia, ha rappresentato che tale risultato è quasi interamente ascrivibile ad un'operazione di cessione di proprietà intellettuale in favore della controllante, per effetto della quale essa ha percepito un importo pari ad euro 7.675.000 e che, pertanto, escludendo la cessione di cui sopra, l'utile effettivo della società è pari ad euro 1.624.

2. CTCU, in qualità di associazione di consumatori segnalante.

II. LE CONDOTTE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere in relazione a tre distinte condotte, come di seguito descritte, con le quali il professionista:

CONDOTTA A)

- confronta, sul proprio sito www.parkos.it, le diverse caratteristiche e i diversi prezzi dei parcheggi a ridosso degli aeroporti, prospettando, in seguito, all'atto del pagamento del parcheggio prescelto, un sovrapprezzo per il pagamento attraverso le più comuni carte di credito;

CONDOTTA B)

- prevede, tra i "termini e le condizioni", che *"qualsiasi controversia tra le Parti, che possa insorgere a seguito di o in connessione, con la realizzazione di un contratto tra le Parti, sarà a scelta di Parkos proposta al giudice competente del distretto nel nord dei Paesi Bassi, zona Groningen"*;

CONDOTTA C)

- non indica, sul proprio sito www.parkos.it, alcun riferimento alla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 2 agosto 2019 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11521 nei confronti del professionista per presunta violazione degli articoli 62, 66-bis e 49 del Codice del Consumo, in relazione al mancato rispetto dei diritti dei consumatori nei contratti.

5. Il professionista non ha dato seguito alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio, né ha fornito alcuna memoria difensiva.

6. In data 19 dicembre 2019 è stato comunicato alle Parti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, il termine di conclusione della fase istruttoria.

7. In data 9 gennaio 2020, il professionista, dando seguito alla richiesta di informazioni formulata con la comunicazione di avvio, ha inviato la propria memoria difensiva.

8. In data 16 gennaio 2020 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con parere pervenuto il 29 gennaio 2020.

2) Le evidenze acquisite

Condotta A)

9. Con riferimento alla condotta *sub* A) è stato rilevato che il professionista confronta, sul proprio sito *www.parkos.it*, le diverse caratteristiche e i diversi prezzi dei parcheggi a ridosso degli aeroporti, prospettando, solo all'atto del pagamento del parcheggio prescelto, un sovrapprezzo per il pagamento a mezzo delle più comuni carte di credito¹.

10. Al termine della prenotazione, al momento del pagamento finale, il professionista richiede, infatti, un supplemento per l'uso di un mezzo di pagamento elettronico, non incluso nel prezzo inizialmente indicato al consumatore quale risultato della ricerca sul sito: si applica, cioè, il *credit card surcharge*, un supplemento di prezzo dei servizi scelti in caso di pagamento con carta di credito, differenziando il suddetto supplemento in relazione alla specifica tipologia di carta di pagamento utilizzata.

11. A fronte di rilevazioni effettuate d'ufficio è riscontrato che l'importo richiesto varia in relazione alla durata del parcheggio ed alla carta utilizzata. In particolare, dalla documentazione agli atti è emerso che, in caso di erogazione di denaro tramite carte di credito, il professionista percepisce una percentuale del costo di transazione pari, nello specifico, al 3% dell'importo totale per l'uso di carte Visa e Mastercard e al 3,5% per American Express.

12. Da quanto rilevato nel corso dell'istruttoria, inoltre, il professionista ha avviato nel 2016 il *business* in esame, e a partire dal 15 ottobre 2019 ha poi rimosso tutti i costi delle opzioni di pagamento dal sito *web* italiano.

Nel corso del quadriennio 2016/2019 e con riferimento all'attività svolta in Italia, il professionista risulta aver effettuato decine di migliaia di prenotazioni, incassando, anche con riferimento al solo *credit card surcharge*, importi rilevanti. La tabella sottostante riporta, al riguardo, per ciascun anno di attività, il numero di prenotazioni effettuate e gli incassi in euro derivanti dal *credit card surcharge* e dalle commissioni per il servizio prestato.

	prenotazioni	incassi da credit card surcharge	incassi da commissioni per il servizio prestato
2016	7	8,10	54
2017	2.579	2.204,57	13.777,48
2018	16.523	16.785,96	109.362,35
2019	45.755	47.069,58	318.285,52
totale	64.864	66.068,21	441.479,35

13. In base agli elementi istruttori acquisiti, quindi, risulta che la suddetta condotta è stata posta in essere dal 2016 fino all'ottobre 2019.

Condotta B)

14. Con riferimento alla condotta B) si è rilevato che il professionista prevede, tra i "termini e le condizioni" prospettate, che *"qualsiasi controversia tra le Parti, che possa insorgere a seguito di o in connessione, con la realizzazione di un contratto tra le Parti, sarà a scelta di Parkos proposta al giudice competente del distretto nel nord dei Paesi Bassi, zona Groningen"* ².

15. Dalla documentazione agli atti è emerso, inoltre, che i "termini e le condizioni" prospettate sono in vigore dal 2016. Conseguentemente, risulta che la suddetta condotta è stata posta in essere dal 2016 ed è tuttora in corso.

Condotta C)

16. Con riferimento alla condotta C) si è rilevato, invece, che il professionista non indica, sul proprio sito *www.parkos.it*, alcun riferimento alla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte³.

17. In base agli elementi istruttori acquisiti, inoltre, si evince che, anche in tal caso, la suddetta condotta è stata posta in essere dal 2016 ed è tuttora in corso.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

18. Con memorie del 9 gennaio 2020 il professionista ha rappresentato che, sino al momento di avvenuta contestazione, non era a conoscenza della prassi italiana concernente le pratiche commerciali scorrette contestate e:

¹ [Cfr. segnalazione prot. 72904 del 29 ottobre 2018, verbali di acquisizione agli atti del 31 luglio 2019, del 9 dicembre 2019 e del 29 gennaio 2020 e memoria della parte del 9 gennaio 2020.]

² [Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 31 luglio 2019, del 9 dicembre 2019 e del 29 gennaio 2020 e memoria della parte del 9 gennaio 2020.]

³ [Cfr. segnalazione prot. 74677 del 7 novembre 2018 e verbali di acquisizione agli atti del 31 luglio 2019, del 9 dicembre 2019 e del 29 gennaio 2020 e memoria della parte del 9 gennaio 2020.]

- di aver percepito, in relazione al *business* in esame, oltre alle commissioni per il servizio prestato in conformità agli accordi con i titolari dei diversi parcheggi, una percentuale del costo di transazione in caso di erogazione di denaro tramite carte di pagamento;
- che tali percentuali erano applicate non conoscendo le contrarie disposizioni di legge vigenti nei paesi stranieri presso cui opera per mezzo del proprio sito *web* e non avendo stabili organizzazioni o filiali in questi dislocati; che ha comunque sempre offerto, in ciascun Paese in cui opera, Italia inclusa, almeno una modalità di pagamento gratuita, senza, cioè, applicazione di costi di transazione e che, in Italia, tale opzione risultava essere il metodo di pagamento *online* "PayPal", congiuntamente all'uso del contante presso il parcheggio prenotato;
- che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2015/2366, c.d. "*Payment Service Directive*", dall'ottobre 2018 ha avviato una relazione commerciale con un *provider* di servizi di pagamento olandese, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei propri clienti un numero maggiore di opzioni di pagamento e tariffe molto più basse rispetto a quelle precedenti e che dall'inizio del 2019 ha iniziato a "ristrutturare" il proprio sito *web*;
- che, a partire dal 15 ottobre 2019, la società ha rimosso tutti i costi delle opzioni di pagamento dal sito *web* italiano rilevando di essersi attivata, sin dall'avvio del procedimento, affinché il *team* tecnico lavorasse in modo continuativo al fine di rendere ciò possibile;
- che, con riferimento alla condotta B), la gestione delle contestazioni non è mai sfociata in alcuna controversia pendente innanzi all'Autorità giudiziaria e la clausola, pertanto, non è mai stata attivata; ciò in considerazione del fatto che si è sempre risposto tempestivamente a qualsiasi contestazione da parte degli utenti finali;
- che, con riferimento alla condotta C), ha sempre gestito e risolto possibili situazioni di contrasto con i propri clienti, senza aver mai avuto la necessità di affidarsi a meccanismi di *alternative dispute resolution* (ADR) con la conseguenza che l'omesso riferimento a meccanismi di ADR sarebbe privo di alcun rilievo pratico;
- che l'impegno profuso al fine di porre in essere una tempestiva operazione di "*self-cleaning*" – eliminando i costi di sovrapprezzo per l'utilizzo delle carte di pagamento sul proprio sito *web* – oltre alle piccole dimensioni della società e alle difficoltà operative da questa incontrate all'atto dell'avvio del proprio nuovo *business* integrano un complesso di elementi che richiedono di essere attentamente ponderati ai fini della valutazione della imputabilità della condotta, in quanto attestanti lo stato soggettivo di piena buona fede in cui il professionista versava;
- che le condotte poste in essere sono univoca espressione della scelta del professionista di modellare diligentemente il proprio comportamento a salvaguardia dell'interesse sostanziale del consumatore e che i comportamenti ascritti non presentano alcuno dei connotati necessari ad affermare la gravità della violazione;
- che l'operazione di "*self-cleaning*" posta in essere si configura come del tutto assimilabile al c.d. "ravvedimento operoso" in quanto non limitata alla mera cessazione delle condotte contestate, ma "*consist(ita) in una condotta attiva, nella specie non riscontrata, volta a rimuovere le conseguenze ulteriormente pregiudizievoli della violazione commessa*";
- che la società costituisce un'impresa recente, di piccole dimensioni e non avente un utile di rilievo, evidenziando, al riguardo, che l'utile riferibile alla gestione del *business* delle prenotazioni di parcheggi, realizzato nel 2018, è di 1.624 euro e che anche l'applicazione della sanzione minima costituirebbe un aggravio per la società che va al di là delle finalità deterrenti cui la normativa in parola sottende.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

19. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo *web*, in data 16 gennaio 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

20. Con parere pervenuto in data 29 gennaio 2020, la suddetta Autorità ha affermato che il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sul consumatore medio il quale, consultato il sito del professionista, in conseguenza delle informazioni presenti sul sito, potrebbe procedere a prenotare tramite il citato sito un parcheggio, così sviluppando in concreto la potenzialità promozionale della comunicazione *on line*.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Condotta A)

21. Con riferimento alla condotta A) si rileva che il professionista confronta, sul proprio sito *www.parkos.it*, le diverse caratteristiche e i diversi prezzi dei parcheggi a ridosso degli aeroporti, prospettando solo all'atto del pagamento del parcheggio prescelto, un sovrapprezzo per l'utilizzo delle più comuni carte di credito.

22. L'articolo 62 del Codice del Consumo, rubricato *"tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento"*, prevede, però, al comma 1, il divieto di applicare commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento.

23. Ben rilevanti appaiono, tra l'altro, al riguardo, le percentuali del costo di transazione in caso di erogazione di denaro tramite carte di pagamento percepite nonché il numero di prenotazioni effettuate e gli incassi derivanti dal *credit card surcharge* nel corso del quadriennio di attività (cfr. par 11 e 12).

24. Per ciò che concerne i diritti dei consumatori nei contratti, il fatto che sia stato richiesto, al momento del pagamento finale, un supplemento per l'uso di un mezzo di pagamento elettronico costituisce, conseguentemente, una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo.

Condotta B)

25. Con riferimento alla condotta B) si rileva che il professionista prevede, tra i "termini e le condizioni" prospettate, che *"qualsiasi controversia tra le Parti, che possa insorgere a seguito di o in connessione, con la realizzazione di un contratto tra le Parti, sarà a scelta di Parkos proposta al giudice competente del distretto nel nord dei Paesi Bassi, zona Groningen"*.

26. Tuttavia, l'articolo 66-bis del Codice del Consumo, rubricato *"foro competente"*, prevede, al riguardo, che *"Per le controversie civili (...) la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato"*.

27. Per ciò che concerne i diritti dei consumatori nei contratti, il fatto che sia previsto, in caso di controversie, un foro territorialmente diverso rispetto a quello competente, costituisce, conseguentemente, una violazione dell'articolo 66-bis del Codice del Consumo.

28. Non risulta rilevante, inoltre, quanto argomentato dal professionista, nelle proprie memorie difensive, in merito al fatto che la gestione delle contestazioni non sia mai sfociata in alcuna controversia pendente innanzi all'Autorità giudiziaria e che la clausola, pertanto, non sia mai stata attivata. Il consumatore può essere, infatti, comunque indotto a non adire le vie legali in considerazione della necessità di rivolgersi al giudice straniero.

Condotta C)

29. Con riferimento alla condotta C) si rileva, invece, che il professionista non indica, sul proprio sito *www.parkos.it*, alcun riferimento alla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte.

30. L'articolo 49 del Codice del Consumo, rubricato *"Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali"*, prevede, al riguardo, che, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisca al consumatore talune informazioni, in maniera chiara e comprensibile, specificando, tra queste, al comma 1, lett. v), *"la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso"* [Come noto, la procedura di risoluzione alternativa delle controversie e gli organismi che la curano sono disciplinati organicamente a livello comunitario dalla Direttiva UE 2013/11 (Direttiva ADR) e dal Regolamento 524/2013 sulle procedure di on line dispute resolution (Regolamento ODR). Direttiva e Regolamento introducono un insieme coordinato ed omogeneo di regole e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie attraverso l'utilizzo di una piattaforma web on line (<https://webgate.ec.europa.eu/odr/>) unica per tutta la UE.].

31. Per ciò che concerne i diritti dei consumatori nei contratti, il mancato riferimento alla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte costituisce, conseguentemente, una violazione dell'articolo 49, comma 1, lett. v) del Codice del Consumo.

32. È del tutto priva di rilievo, anche in questo caso, la circostanza evidenziata dal professionista nelle proprie memorie difensive per la quale il medesimo avrebbe sempre gestito e risolto possibili situazioni di contrasto con i propri clienti, senza aver mai avuto la necessità di affidarsi a meccanismi di *alternative dispute resolution*. È del tutto evidente, infatti, che il consumatore può essere comunque indotto a non tutelarsi giuridicamente proprio a causa della mancata indicazione da parte del professionista della possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha chiarito che in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte al

professionista, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 gennaio 2012, n. 209).

35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

36. Riguardo alla gravità di tutte le violazioni contestate, si tiene conto nella fattispecie in esame della modesta dimensione del professionista, che nel corso dell'ultimo anno ha realizzato un fatturato di 2.096.408 euro, nonché dell'idoneità della condotta a raggiungere un numero considerevole di consumatori in ragione del mezzo utilizzato (il sito *internet* della società).

37. Con specifico riferimento alla gravità della condotta A), la rilevanza della stessa deve apprezzarsi in relazione al fatto che, dovendo pagare una commissione per l'utilizzo di uno strumento di pagamento, il consumatore subisce un ingiustificato aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. Appare opportuno rilevare, inoltre, come la società abbia effettuato, nel corso del quadriennio di attività 2016/2019, con riferimento all'attività svolta in Italia, decine di migliaia di prenotazioni, incassando, anche con riferimento al solo *credit card surcharge*, importi rilevanti (cfr. par. 11 e 12).

38. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la condotta è stata posta in essere dal 2016 e fino all'ottobre 2019.

39. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

40. La gravità delle condotte B) e C) deve apprezzarsi, invece, in relazione al fatto che il consumatore può essere indotto a non tutelarsi giuridicamente non preventivando di promuovere un giudizio a fronte della necessità, come prospettato, di instaurarlo nei Paesi Bassi o non riscontrando alcun riferimento alla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte.

41. Per quanto riguarda la durata delle violazioni *sub* B) e *sub* C), dagli elementi agli atti risulta che le condotte sono state poste in essere dal 2016 e che sono tuttora in corso.

42. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista, con riferimento alla violazione *sub* B) e C), nella misura del minimo edittale di 5.000 € (cinquemila euro), per ciascuna di esse.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta *sub* A) in esame risulta in violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta *sub* B) in esame risulta in violazione dell'articolo 66-*bis* del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta *sub* C) in esame risulta in violazione dell'articolo 49, comma 1, lett. v), del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II lett. A) del presente provvedimento, posta in essere da Parkos BV, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo;

b) che la condotta descritta al punto II lett. B) del presente provvedimento, posta in essere da Parkos BV, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 66-*bis* del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) che la condotta descritta al punto II lett. C) del presente provvedimento, posta in essere da Parkos BV, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 49, comma 1, lett. v), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

d) di irrogare a Parkos BV, con riferimento al punto II lett. A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

e) di irrogare a Parkos BV, con riferimento al punto II lett. B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

f) di irrogare a Parkos BV, con riferimento al punto II lett. C), una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

g) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti b) e c).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli